

D I S E G N O   D I   L E G G E

"TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE E RISANAMENTO DELLE ACQUE IN PUGLIA."

testo modificato ed integrato

del d.d.l. "Approvazione del piano regionale di risanamento delle acque e relative norme di attuazione".

Esaminato nella seduta del 4.5.1983. Parere favorevole con modifiche ed integrazioni.

Relatore: Onofrio VESSIA.

Maggio 1983.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Nel campo delle politiche per l'ambiente l'Italia si caratterizza per i notevoli ritardi rispetto agli altri paesi industrializzati. L'attuale situazione corrisponde, in sostanza, alla fase di "prima generazione" delle politiche ambientali; fase in cui si procede alla definizione di leggi settoriali dirette al controllo delle principali forme di inquinamento, prescindendo da una visione unitaria e da un coordinamento istituzionale delle strutture di gestione dell'intervento.

Questa fase non si è ancora conclusa, né sono avvertiti, se non in forme generiche, i problemi concreti della fase di "seconda generazione", che deve vedere la progressiva realizzazione sul piano legislativo, istituzionale ed organizzativo di un coordinamento delle strategie di intervento nel quadro di una visione progressiva più vasta ed organica dei problemi dell'ambiente. La "legge Merli" relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento può considerarsi un primo passo nella definizione di provvedimenti di "prima generazione" necessari per impostare correttamente il problema ambientale e avviare la fase di interventi di "seconda generazione" nel senso indicato.

Non è certo un caso che tale processo parta dall'acqua, risorsa naturale indispensabile per la vita, per la crescita e lo sviluppo dell'uomo.

La legge Merli, purtroppo è rimasta ancora disattesa, poiché molteplici fattori hanno concorso a rendere difficile l'avvio operativo della legge stessa. Fra tutti mi preme sottolineare la mancanza di indicazioni organizzative e di precisazioni circa i metodi, i contenuti e i criteri cui si sarebbe dovuto informare l'intervento pubblico.

Alle Regioni e agli Enti locali sono state affidate, ancora una volta, grosse responsabilità senza che a tale decentramento di funzioni corrispondesse il necessario finanziamento.

Se a questo si aggiunge la carenza delle strutture pubbliche e la conseguente difficoltà di controllo, aggravate da uno scarso impegno complessivo, dovute all'assenza di una consolidata cultura ecologica degli organi politici

e amministrativi, si comprendono appieno le ragioni di questi fallimenti. Nella nostra realtà i ritardi e l'inerzia hanno avuto un peso notevolmente maggiore in ragione del progressivo, massiccio e diffuso sfruttamento quantitativo delle risorse idriche e del loro continuo depauperamento qualitativo; ciò ha comportato l'acuirsi di tutta una serie di conseguenze, delle quali, la più preoccupante, è la concorrenzialità manifestatasi nell'impiego delle risorse sia tra i vari settori economici che tra le varie aree territoriali.

La legge Merli è una legge settoriale che da sola non può bastare per risolvere i problemi delle risorse idriche.

Solo una sistemazione complessiva del problema acqua, suolo, ambiente naturale in stretta connessione con il problema energetico potrà dare una risposta all'altezza dei problemi che dovremo affrontare nei prossimi anni. Pensare di affrontare tutto ciò in chiave puramente repressiva è errato. I cambiamenti che dovranno essere indotti nel modo di vivere, nel modo di produrre, nel modo di usare la risorsa non possono che scaturire da una forte volontà collettiva e da un potere che sia capace di dare indirizzi precisi organizzando l'azione degli Enti locali e quella dei privati, coordinandola ove possibile, per realizzare in ogni caso il massimo rendimento.

L'uso razionale delle risorse, cardine su cui si imposta la legge Merli, non può essere inquadrato in una visione grettamente produttivistica, ma deve essere polarizzata sull'uomo, sulle sue condizioni di vita, sul suo benessere. Ciò non significa tornare ad uno stadio bucolico dello sviluppo della società ma al contrario avviare un nuovo modo di produrre senza inquinare ed affrontare la pianificazione del territorio in rapporto all'impatto degli insediamenti sull'ambiente. E' ciò che i paesi a più avanzata industrializzazione hanno già fatto dimostrando il ritorno, in termini sociali ed economici, delle politiche di tutela e di disinquinamento.

La politica ambientale, quindi, a differenza di quanto da più parti paventato, produce effetti positivi sul sistema economico suscitando una domanda

supplementare di bani e favorendo l'aumento dell'occupazione, tanto é vero che tali politiche vengono oggi utilizzate in funzione anticongiunturale sia per il rilancio produttivo che per la riduzione della disoccupazione.

Ed allora, se é vero che una rigorosa politica ambientale, doverosa sotto il profilo sociale, é conveniente sotto il profilo economico, é altrettanto vero che la realtà pugliese presenta tutte le caratteristiche perché sorga e si potenzi l'industria dell'acqua, in generale, e del disinquinamento in particolare.

Infatti, la presenza sul territorio di strutture universitarie e di ricerca altamente qualificate, anche a livello internazionale, l'esistenza di una diffusa imprenditorialità tecnologicamente avanzata nel settore e la improrogabilità di razionalizzare l'uso delle risorse attraverso processi di risparmio, riutilizzazione e riciclo, sono i presupposti dell'industria dell'acqua. Tali condizioni vanno incentivate attraverso la continua e costante azione di programmazione e coordinamento della pubblica amministrazione, alla quale deve far carico anche lo sviluppo di una professionalità diffusa sia negli Enti locali che nella industria privata.

E' questa un'azione in linea con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo sul terziario avanzato.

Se per un verso, dunque, si rende indispensabile una più puntuale attività di coordinamento, é altresì urgente avviare, in linea con i principi informatori della legge Merli, le riforme istituzionali.

Questa riforma implica un profondo decentramento amministrativo dovendosi attivare nuove strutture in sostituzione degli Enti interregionali che fin qui hanno operato.

Il Consiglio regionale é chiamato oggi ad avviare a rapida soluzione tali problemi soprattutto per evitare l'intervento sostitutivo di altri poteri ed in particolare della Magistratura.

E' difficile ignorare le gravi conseguenze istituzionali che conseguono dai ritardi accumulati, soprattutto nel momento in cui tanto parlare si fa dei

temi istituzionali, ma é inevitabile riconoscere che tale intervento legittimamente sostituirà quello politico, ogni qualvolta si verificherà un vuoto altrettanto profondo aperto dalla inadeguatezza dell'esecutivo e della conseguente posizione di stallo in cui vengono a trovarsi le forze politiche.

Recuperare il tempo perduto e rimediare alle carenze del passato costituisce l'odierno impegno.

Credo che le forze politiche devono abbandonare la logica che é più facile riparare che prevenire o comunque che per intervenire bisogna fare arrivare le situazioni al collasso. Non dobbiamo dimenticarci di quanto é costata al Paese la "siccità" e "l'emergenza idrica" dello scorso anno.

Il problema delle risorse idriche é stato impostato dalla legge 319 prima e dal DPR 616, nell'ottica di correlare gli aspetti della tutela a quelli di uso corretto e razionale della risorsa.

Il Piano di salvaguardia ed utilizzazione ottimale delle risorse idriche si pone in tale ottica anche se si articola in due momenti progettuali distinti:

- il Piano di risanamento delle acque;
- il Piano di utilizzazione programmato delle risorse idriche.

Il governo regionale ha predisposto e presentato solo il primo di tali strumenti di pianificazione mentre ha ritenuto di approfondire ulteriormente i contenuti del secondo anche in realzione alle problematiche interregionali. E' nostro preciso convincimento che si debba accelerare l'iter del secondo strumento di programmazione per far si che il Consiglio possa avviare entro il corrente anno l'esame dei problemi sulla'approvvigionamento del territorio e sulle stesse riforme istituzionali.

Sono questi gli aspetti che più direttamente investono il processo di sviluppo di una regione e quindi il suo stesso assetto territoriale.

Non si può né si deve tralasciare, peraltro, che l'approvvigionamento idrico pugliese dipende dalle regioni confinanti con le quali vanno ricercate

intese per lo sviluppo complessivo dei rispettivi territori.

Per il risanamento dei corpi idrici sono previste azioni volte sia a colmare lacune civili elementari, sia a correggere esiti pregiudiziali dei processi di sviluppo in atto, sia ad evitare ripercussioni negative dei processi innovativi da avviare, sia infine ad esercitare efficacemente al controllo regionale sui comportamenti privati e pubblici da cui possa seguire degradazione per i corpi idrici.

Il Piano di Risanamento, pertanto, non poteva non prevedere tutta una serie di controlli, interventi attivi, interventi prescrittivi che vanno opportunamente disciplinati e regolati con provvedimenti legislativi.

E' da mettere in evidenza, nel merito, che il momento della pianificazione e quello legislativo devono procedere unitariamente e contestualmente; è in fatti dimostrato che tale sincronia consente di saldare con efficacia la fase propositiva enunciativa a quella della successiva attenzione degli interventi, spesso vanificata o resa poco agevole dai tempi morti che possono intercorrere tra i due momenti, se attuati distintamente.

Il Governo regionale ha avvertito tale esigenza adottando unitamente allo strumento di pianificazione il disegno di legge "Approvazione del piano regionale di risanamento delle acque e relative norme di attuazione".

La Commissione Consiliare sulla base degli orientamenti suggeriti dalla realtà operativa e puntualmente emersi in sede di consultazioni con gli Enti Locali e a seguito del parere espresso dal Comitato Consiliare per il Piano ha ritenuto opportuno adeguare il disegno di legge a particolare esigenze operative.

Corre l'obbligo di sottolineare che il lavoro di adeguamento condotto non ha mutato nella sostanza i principi informativi del disegno di legge ma ha teso a semplificare le forme giuridiche per consentire nel tempo un più agevole

le adeguamento della norma tiva regionale alle direttive dell'organo centrale.

Sulla base degli orientamenti emersi nel corso delle consultazioni si é affermata la necessità che lo strumento di pianificazione si configurasse quale piano-processo al fine di consentire il suo adeguamento al mutare delle realtà territoriale attraverso il diretto coinvolgimento degli stessi Enti locali.

Queste considerazioni hanno portato la Commissione a modificare le modalità di approvazione del piano previste dal disegno di legge della Giunta regionale. Il piano viene approvato con atto amministrativo e non già legislativo su proposta della Giunta ed adeguato ogni tre anni con le stesse procedure.

Una corretta politica di programmazione, specie in una materia assai complessa ed articolata qual'è quella delle risorse idriche, comporta la precisa individuazione delle competenze dei diversi soggetti.

In questo senso, il momento di governo della risorsa, e cioè la direzione ed il coordinamento delle azioni, viene assicurato dalla Regione mentre gli Enti locali si pongono quali soggetti attuatori delle politiche regionali sul territorio e ad essi é altresì demandata la gestione dei servizi di igiene ambientale.

Si vengono in tal modo a definire gli elementi ispiratori del disegno di legge.

Il quadro di riferimento dell'azione regionale viene organicamente esplicitato dai primi due articoli della legge (Titolo primo). La Regione assume quale obiettivo la tutela delle risorse idriche considerate quali beni di preminente interesse pubblico ed a tal fine:

- approva il Piano regionale di risanamento delle acque;
- disciplina l'utilizzazione delle risorse idriche;
- tutela il sistema idrico del sottosuolo;

- rileva le caratteristiche dei corpi idrici ed istituisce il catasto regionale;

- coordina i programmi degli Enti locali.

Il titolo secondo tratta del Piano di risanamento.

In particolare, vengono definiti le modalità di approvazione ed i tempi e forme di aggiornamento, le prescrizioni del Piano vincolanti per gli altri strumenti di pianificazione regionale e sub-regionale, i tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici.

Ne discende la prima positiva conseguenza dell'azione di coordinamento regionale che viene ulteriormente rafforzata dalle disposizioni dell'art. 5 relative ai vincoli di destinazione delle risorse a scopo idropotabile. Fondamentale, e vincolante, per la tutela del sistema idrico del sottosuolo, deve ritenersi la destinazione di uso prevista dal Piano regionale di risanamento. Si avvia in tal modo una scelta programmata sull'uso della risorsa idrica e conseguentemente si limita, nei comprensori soggetti a tutela, la ricerca e l'utilizzazione della risorsa da parte dei privati.

La Commissione, nell'ottica di avviare una politica attiva di tutela dei corpi idrici, ha ritenuto che alcune prescrizioni del Piano dovessero essere vincolanti per i soggetti pubblici e privati e come tali modificabili con provvedimento legislativo.

Ci si riferisce, in particolare:

- all'uso della falda;
- all'attuazione artificiale della stessa;
- alle carte tematiche dei presidi depurativi;
- alle carte tematiche degli ambiti territoriali;
- alle aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei fanghi provenienti da impianti depurativi;
- alle aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui.

I successivi articoli definiscono le modalità di attuazione del Piano.

Esso si attua mediante programmi articolati in piani annuali che vengono ap

provati dal Consiglio regionale contestualmente al Bilancio regionale. Significativo risulta l'istituto dell'accordo di programma attraverso il quale la Regione realizza il coordinamento dell'attività dei diversi soggetti interessati all'attuazione del Piano e definisce le modalità e le ipotesi di intervento sostitutivo. Non può infatti trascurarsi che è di preminente interesse regionale l'attuazione del risanamento dei corpi idrici come esplicitamente previsto dall'art.4 dello Statuto regionale. In questo senso viene riconosciuto alla regione il potere-dovere, in caso di inadempienza del soggetto attuatore, di sostituirsi allo stesso con i modi e le forme esplicitate dall'art.10.

Un rilievo particolare viene dato allo snallimento delle procedure amministrative per il finanziamento delle opere, approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.

Il Piano, infatti, si configura come piano-progetto in quanto ha definito a livello di progetto di massima tutti gli interventi infrastrutturali. Ciò consente di poter snellire le procedure amministrative previste dalle vigenti leggi regionali.

Per la prima volta la procedura amministrativa connessa con la realizzazione delle infrastrutture è completamente demandata all'Ente locale che vi provvede con le proprie strutture-mentre alla Regione spetta il compito di esaminare la compatibilità delle opere con il Piano di risanamento ed in particolare alle previsioni rese vincolanti.

Questo indirizzo trova piena rispondenza nella riforma della finanza locale che consente agli Enti locali di potere costituire o potenziare le strutture esistenti per garantire l'attuazione della legge Merli.

Significative risultano le procedure fissate per l'esecuzione delle opere nella parte relativa all'istituto della concessione ove la stessa comprenda prestazioni di gestione dei servizi. Infatti in queste circostanze è esplicitamente previsto che la scelta del concessionario sia ristretta nell'ambito di ditte aventi sede e domicilio fiscale nel territorio regionale. Si vuo

le, in un particolare momento economico che vede una stagnazione della spesa pubblica nel settore dell'edilizia, favorire l'imprenditoria e l'occupazione della nostra regione.

Il titolo terzo tratta della rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici. Trattasi di disciplinare obblighi ascritti alla regione dalla legge Merli. Assume particolare rilevanza l'istituzione del catasto regionale delle acque visto come strumento per il conseguimento delle finalità di programmazione e di pianificazione. Si deve rilevare che, nella sua formazione, gestione ed utilizzazione, un ruolo importante viene assunto dagli Enti locali. Con la istituzione del catasto e la disciplina sulla rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici si viene a colmare un notevole ritardo rispetto alle altre regioni e a dotare la struttura di strumenti indispensabili per l'attuazione del piano e la programmazione degli interventi.

Il titolo quarto disciplina le modalità di approvazione delle norme tecniche integrative ed attuative dell'art.4 della legge 10 maggio 1976 n°319.

Il titolo quinto regola l'impiego delle risorse idriche non convenzionali al fine di rendere disponibile risorse aggiuntive nei comparti produttivi, avviando così le politiche per un corretto uso dell'acqua. Sulla scorta di quanto affermato dal Comitato consiliare per il piano si prevede di procedere alla riutilizzazione con gradualità soprattutto con riferimento al comparto agricolo-restando le competenze affidate alla regione. In tal senso l'approvazione di tutti i progetti riguardanti la riutilizzazione è demandata al Presidente della Giunta regionale.

La legge Merli per la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale si indirizza verso il concetto di autogestione nel senso che i costi devono essere sopportati dall'utente finale del servizio stesso.

Il titolo sesto partendo da tali direttive disciplina le modalità di formazione ed approvazione del sistema tariffario per i servizi di fognatura, depurazione e smaltimento fanghi. Inoltre regola i canoni dovuti da titolare di scarico per il rilascio delle autorizzazioni amministrative.

Un problema di rilevanza strategica per il territorio pugliese é quello della salvaguardia delle falde sotterranee per le quali sulla base di normative obsolete e prassi in uso é mancato, praticamente, un fondato controllo sugli attingimenti per cui, a seconda delle condizioni idrogeologiche, tali acquiferi hanno subito danni ove di solo depauperamento ove anche di salinificazione per l'influenza nociva da parte dell'acqua marina di base in corrispondenza di attingimenti incontrollati o eccessivi.

L'art.90 del D.P.R. 24 luglio 1977 n°616 delega alle Regioni tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche. In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

- la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
- la polizia delle acque.

Tali materie sono attualmente disciplinate dal "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" 11 dicembre 1933 n°1775.

Il titolo settimo tratta organicamente della tutela del sistema idrico del sottosuolo e disciplina nel dettaglio la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee.

In particolare, va sottolineata la portata dell'art.30 che estende il regime di tutela a tutto il territorio regionale. Ciò consente di controllare qualsiasi tipo di emungimento sottoponendo l'intera attività alla preventiva autorizzazione regionale.

E' di tutta evidenza che la conoscenza dell'entità del fenomeno dell'emungimento di acque sotterranee assume importanza strategica ai fini di una corretta programmazione e pianificazione delle attività produttive sul territorio. In tal senso assume concretezza il Piano di riordino che consentirà di acquisire alla mano pubblica la gestione di questi acquiferi correggendo le politiche fin qui condotta e contemperando l'interesse privato in una sfera più ampia quale quella di un corretto e razionale uso della risorsa, come peraltro disposto dall'art.4 della legge 10 maggio 1976 n°319.

Data la complessità della materia e l'attuale stato di sfruttamento, si é ritenuto necessario che le funzioni amministrative inerenti la ricerca e la utilizzazione delle acque sotterranee vengano espletate a livello centrale dalla Regione. Si ritiene infatti che, fino a quando non entreranno a regime i Piani di riordino, si dovrà esercitare un'attiva e concreta politica di salvaguardia di tali acquiferi limitando in un primo tempo al massimo nuovi emungimenti.

Peraltro si é ritenuto che i progetti relativi alla ricerca ed alla utilizzazione debbano essere redatti da ingegneri o geologi in relazione anche alla peculiarità della materia in parola.

Infine, a conferma dell'importanza che tali acquiferi assumono per il territorio pugliese, l'art.50 del titolo XI prevede specifiche sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei.

In particolare, si prevede nel caso di escavazione di pozzi non preventivamente autorizzati la loro chiusura, a spese del proprietario.

In caso di inadempiezza a tale obbligo é prescritta la somministrazione di una sanzione pecuniaria pari a 100 volte il costo di escavazione; il contra~~ventore~~ ventore potrà liberarsi di tale sanzione cedendo gratuitamente il pozzo che entrerà a far parte del demanio regionale. Sanzioni amministrative sono anche previste nel caso di utilizzazione eccedente quella consentita nel provvedimento autorizzativo.

La legge Merli ha definito organicamente l'assetto delle competenze a livello amministrativo individuando quali soggetti principali i Comuni ed i Consorzi.

Il titolo ottavo affronta in dettaglio tali aspetti, prevedendo una articolata organizzazione delle competenze.

Alle Province restano affidati i compiti previsti dalla legge 650 e vengono delegate le funzioni amministrative in materia di scarichi nelle acque marine.

Ai Comuni sono affidati i compiti connessi al controllo dei limiti di accettabilità di tutti gli scarichi, allo smaltimento dei fanghi e dei reflui sul suolo o nel sottosuolo.

Ai Consorzi di comuni sono affidati i compiti inerenti la realizzazione e gestione delle infrastrutture di igiene ambientale.

I servizi relativi alla distribuzione di acqua potabile, raccolta, depurazione e smaltimento delle acque usate, ai sensi del T.U. 3 marzo 1935 n°383, sono gestiti dai Comuni o Consorzi di Comuni.

I Comuni esercitano tali funzioni in economia o attraverso aziende municipalizzate.

Dalle passate esperienze in genere si è constatato che tali servizi sono esercitati in economia, in quanto considerati servizi di tipo non industriale; in pochi casi sono state costituite aziende speciali mentre è ricorrente l'affidamento in appalto a ditte specializzate.

Una situazione del tutto particolare è rappresentata dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese che gestisce in Puglia e Basilicata anche i servizi di distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, depurazione e smaltimento delle acque usate. Tali compiti, non compresi nella legge istitutiva del predetto Ente (R.D.L. 19 ottobre 1919 n°2060 convertito con la legge 23 settembre 1920 n°1365), furono assegnati successivamente con il R.D.L. 29 luglio 1937 n°1446 convertito con la legge 10 febbraio 1938 n°131 che affidava la gestione delle reti di distribuzione dell'acqua potabile, e con il R.D.L. 2 agosto 1938 n°1464 convertito con la legge 16 gennaio 1939 n°74 che affidava la gestione delle reti fognanti nei Comuni serviti dall'Ente medesimo.

Le leggi 10.5.76 n°319 e 24.12.79 n°650 hanno individuato chiaramente i soggetti giuridici abilitati alla gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento delle acque usate. Infatti, l'art.9 della legge 650/79, dispone che i servizi pubblici siano gestiti da Comuni o da Consorzi intercomunali o da Comunità Montane o da Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Inoltre l'art.11 della stessa legge, nel definire i contenuti del Piano di risanamento, dispone che le Regioni "individuano gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi, organizzando le relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23.12.1978 n°833 recante istituzione del servizio sanitario nazionale".

Nel rispetto delle disposizioni in precedenza riportate, si prevede che i servizi di igiene ambientale vengano gestiti da Consorzi di Comuni.

I Consorzi intercomunali coincidono con gli ambiti territoriali ottimali definiti dal Piano di risanamento. Nel merito si ricorda che gli ambiti ottimali sono 22.

Le modalità di costituzione dei Consorzi sono disciplinate dall'art.41 ove è previsto, fra l'altro, l'obbligatorietà della costituzione dei Consorzi mediante un sistema di termini perentori, decorsi i quali scattano provvedimenti sostitutivi.

Non poteva infatti lasciarsi alla esclusiva volontà degli Enti locali la costituzione dei Consorzi, pena la vanificazione degli obiettivi del Piano e della stessa legislazione nazionale.

Non si è trascurato di affrontare il problema della strumentazione operativa dei Consorzi voluta anche dalla legislazione nazionale. L'art.43 disciplina le modalità per il trasferimento ai Consorzi del personale regionale opportunamente qualificato e di quello dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese che ne richiedesse il passaggio.

Spiragli significativi e concreti si aprono per la utilizzazione della leva giovanile in servizio a tempo indeterminato presso la Regione. Si tratta di inserire in attività operative giovani che sono stati assunti per una loro utilizzazione in servizi socialmente utili. Anche per tale personale si prevede l'organizzazione di appositi corsi di qualificazione tecnico-professionale, per rincovertire le attuali professionalità ai nuovi compiti da svolgere. Per

questi ultimi la frequenza dei corsi ed il conseguimento del relativo attestato di idoneità costituisce titolo per l'inserimento d'ufficio in elenchi speciali distinti secondo criteri di professionalità.

Nell'ottica di valorizzazione tutte le professionalità esistenti sul terreno regionale si è previsto che i Consorzi possano costituire società miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi pubblici e con le imprese titolari di scarico-analoga previsione è stata operata per i Consorzi ASI che, a norma della legge 650, sono titolari della gestione dei servizi afferenti gli agglomerati industriali.

L'istituto della società mista realizza il pieno coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati più direttamente interessati e consente indubbe economie di scala. Tale istituto si va diffondendo particolarmente nei grandi centri urbani del centro-nord ed è stato esplicitamente previsto dal D.P.R. 915 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

I titoli IX e XI affrontano aspetti peculiari della legge 319 e 650 quali le autorizzazioni per gli scarichi, i limiti di accettabilità degli stessi in funzione del corpo idrico ricettore e le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi medesimi.

Il titolo decimo istituisce il Comitato tecnico per le risorse idriche a cui è affidato il compito di consulenza tecnica nell'intera materia disciplinata dalla legge nonché in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

La vastità dei problemi affrontati e l'incidenza sull'attuale assetto organizzativo-istituzionale richiedono tempi adeguati per l'entrata a regime delle nuove strutture operative. In questo senso il titolo XII regola la fase transitoria.

Si prevedono le modalità di trasferimento delle opere di igiene ambientale ai Consorzi e si disciplina la gestione dei servizi nel primo periodo di operatività degli stessi.

Connesso con tali aspetti è l'avvio della programmazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali. La formazione ~~del piano pluriennale~~ del piano

esecutivo per l'anno in corso viene affidata al governo che <sup>v</sup>prevede alla loro approvazione sentita la Commissione consiliare.

Un altro aspetto considerato nelle norme transitorie é l'attuazione di pubblici scariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi provenienti dai processi di depurazione. Con tale disposizione si tende, nelle more dell'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi a risolvere problemi igienico-sanitari contingenti e nel contempo a tutelare la falda idrica da possibili inquinamenti.

Con le disposizioni finali si affrontano due aspetti fondamentali per una organica e funzionale azione nella materia delle risorse idriche.

Il primo aspetto riguarda l'approvvigionamento idropotabile del territorio che rimane confermato di competenza dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese. Si viene così a delineare un sistema chiaro di competenze e si avvia la azione di riforma degli Enti operanti nel settore.

L'Acquedotto Pugliese resta, pertanto, lo strumento fondamentale per l'approvvigionamento idrico e quindi per la realizzazione e gestione di tutte le opere necessarie, dalla captazione al trasporto ai serbatoi di distribuzione, cui potrà dedicarsi con maggiore efficienza una volta sollevato dagli oneri relativi alla gestione dei servizi di igiene ambientale dei centri urbani.

In secondo aspetto riguarda l'accorpamento delle funzioni in materia di risorse idriche sulla base di concetti di complementarità ed interdipendenza al fine di ricondurre sotto un'unica responsabilità la materia delle risorse naturali. A tal fine si individua nell'Assessorato alla Programmazione il momento di unicità della materia e di coordinamento delle funzioni prevedendo, nel contempo, la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura esistente.

Onofrio Vessia

Consiglio Regionale  
della Puglia

5. Commissione Consiliare Permanente  
(Assesto e utilizzazione del Territorio)

*E. Amatore*

DISEGNO DI LEGGE  
(Testo della Giunta)

"APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE  
DI RISANAMENTO DELLE ACQUE E RELATIVE  
NORME DI ATTUAZIONE".

Art. 1  
(Finalità della legge)

La presente legge in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, ha per scopo la tutela ed il risanamento delle risorse idriche considerate come beni di pubblico interesse.

A tal fine essa regola:

- le immissioni e gli scarichi di qualsivoglia provenienza, aventi ricettori diretti o mediati le acque pubbliche o private, superficiali o sotterranee, le pubbliche fognature e il suolo;
- assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi;
- tutela le falde idriche sotterranee.

Art. 2  
(Quadro degli interventi)

La Regione persegue le finalità di cui al precedente articolo, salvo le competenze dello Stato, mediante:

- la programmazione e la pianificazione degli interventi;

DISEGNO DI LEGGE  
(Testo proposto dalla Commissione)

"TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE  
E RISANAMENTO DELLE ACQUE IN PUGLIA"

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Finalità)

La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate, nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico, preminente interesse.

A tal fine la Regione:

- assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua;
- regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediati le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;
- tutela la falda idrica sotterranea.

Art. 2  
(Quadro degli interventi)

La Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:

- la pianificazione e l'attuazione programmata degli interventi;
- la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;

Materie di competenza: Urbanistica - Lavori Pubblici - Trasporti - Risorse naturali - 1

Indirizzo: Via Caprucci, 212 - 70124 Bari - Telex 810567 Rep-Pug 1

- 4- (Testo della Giunta)
- l'imposizione di limiti di accettabilità agli scarichi ed alle immissioni;
  - la individuazione degli usi delle acque;
  - la determinazione delle tariffe;
  - la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

- (Testo proposto dalla Commissione)
- la individuazione degli usi consentiti delle acque nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 2 lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;
  - l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;
  - l'imposizione di limiti di accettabilità;
  - il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
  - il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale
  - la determinazione delle tariffe;
  - la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

## TITOLO II

### PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE.

#### Art. 3 (Approvazione del Piano di Risanamento)

Per il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, ed in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è approvato il Piano Regionale di Risanamento delle Acque proposto dalla Giunta regionale con provvedimento n.

Le indicazioni e prescrizioni del Piano sono vincolanti per le Amministrazioni Pubbliche e per i Soggetti privati; le opere e gli interventi pubblici in esso previsti, ove difformi, non possono essere realizzati.

I documenti del Piano sono depositati presso la Regione e per estratti presso le Province ed i Comuni.

#### Art. 3 (Approvazione del piano di risanamento)

In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.

Sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano concernenti:

- l'uso della falda;
- l'alimentazione artificiale della falda;
- le carte tematiche dei presidi depurativi;
- le carte tematiche degli ambiti territoriali;

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

- le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;
- le aree idonee allo smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.

Il piano è depositato presso la Regione e per estratto presso le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane.

Art. 4

(Adeguamento strumenti urbanistici comunali)

Gli strumenti urbanistici comunali dovranno recepire i vincoli e le destinazioni di uso delle aree previste dal Piano ed adeguarsi entro un anno dalla emanazione della presente legge.

Art. 4

(Coordinamento pianificatorio)

L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 5

(Efficacia dei vincoli)

I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al D.P.R. 11 maggio 1969, n. 1040.

Art. 5

(Efficacia dei vincoli)

I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno l'efficacia di cui D.P.R. 11 maggio 1969, n. 1040.

Art. 6

(Attuazione del Piano)

Il Piano di risanamento regionale delle acque si attua mediante programmi pluriennali di intervento articolati in programmi annuali.

Gli interventi e le opere previsti dal Piano regionale di risanamento sono attuati dai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane e Province.

Gli interventi previsti dal Piano di risanamento si attuano mediante progetti generali esecutivi sulla base degli importi indicati nel Piano per le singole opere.

Art. 6

(Modalità di attuazione)

Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque è di preminente interesse regionale.

Il piano è attuato mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi

(Testo della Giunta)

Le opere devono essere conformi alle normative tecniche regionali in materia d'installazione ed esercizio di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

I progetti relativi alle opere ed interventi sono approvati dagli Enti attuatori sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico.

Il provvedimento di approvazione di cui innanzi equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indefferibilità dei lavori.

I progetti devono comunque essere visti, ai fini della congruità tecnica finanziaria e funzionale, dai responsabili dei competenti Uffici del Genio Civile.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, gli Enti comunicano entro e non oltre il termine di dieci giorni gli estremi di aggiudicazione delle opere al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'accreditamento delle somme e della nomina della Commissione di Collaudo in corso di opera.

Per quanto non disciplinato dalla presente normativa si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1978, n. 37.

#### Art. 7

(Erogazione dei fondi agli enti attuatori)

Agli Enti attuatori del Piano i fondi necessari alla realizzazione delle opere verranno erogati in conto capitale.

Le somme sono accreditate in rate annuali in rapporto all'ammontare delle opere nei tempi previsti dal Piano su appositi conti correnti intestati agli Enti stessi presso la Tesoreria della Regione con l'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

La Tesoreria della Regione presso la quale è effettuato il deposito provvede al pagamento delle spese su ordini emessi dall'Ente competente corredati della documentazione giu-

(Testo proposto dalla Commissione)

#### Art. 7

(Programmi pluriennali)

I programmi pluriennali di intervento devono indicare:

- a) gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;
- b) la valutazione dell'incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque;
- c) le direttive generali per il coordinamento delle attività regionali e degli altri enti interessati all'attuazione del piano;

(Testo della Giunta)

stificativa approvata dall'Ente stesso.

Gli Enti beneficiari e i rispettivi amministratori, nonché il segretario ed il ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

(Testo proposto dalla Commissione)

c) gli schemi dell'accordo di programma di cui al successivo art. 9;

e) la ripartizione territoriale e temporale della spesa prevista;

f) gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;

g) il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;

h) i soggetti incaricati e la spesa prevista per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi idrici.

I programmi possono considerare studi di fattibilità relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.

I programmi sono predisposti dall'Assessorato alla Programmazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al Consiglio entro il successivo 30 novembre.

I programmi sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.

I programmi sono attuati dalla Regione, dai Consorzi di Comuni, dalle Comunità montane e dagli altri soggetti individuati dall'accordo di programma nei limiti e con le modalità da esso previsti.

Art. 8

(Norma finanziaria)

Per far fronte agli interventi finanziari previsti dal Piano e di cui all'allegato A), la Regione contrarrà apposito mutuo con gli Istituti di Credito ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

Art. 8

(Rilevazione dello stato di attuazione del programma)

I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'Assessorato regionale alla programmazione.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9

(Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici)

La Regione, in attuazione dello art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici.

La Regione per il rilevamento dei dati e l'esecuzione delle analisi e ricerche, può avvalersi delle Province, dei Comuni singoli o associati, degli Enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati.

I rapporti tra Regione, le Province, gli Enti o organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 10

(Istituzione del catasto regionale delle acque)

La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e di pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

Il catasto si articola a livello provinciale, consorziale e comunale; la Regione ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

(Accordo di programma)

L'accordo di programma realizza il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione; per quanto di rispettiva competenza, delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi.

L'accordo di programma prevede altresì le modalità di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.

L'adesione all'accordo di programma proposto dalla Giunta regionale, è deliberata dagli Enti interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

Art. 10

(Poteri sostitutivi)

In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell'accordo di programma, il Presidente della Regione diffida d'urgenza gli enti inadempienti all'osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della diffida. Scaduto inutilmente il termine, la Giunta regionale si sostituisce all'organo inadempiente eventualmente nominando un commissario ad acta.

I Consorzi di Comuni e le Comunità montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri partecipanti all'accordo di programma.

La Giunta regionale, accertata l'inadempienza o la difformità, qualora non eserciti il potere sostitutivo di cui al primo comma promuove la necessaria modifica dell'accordo di programma sospendendo il finanziamento.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11  
(Contenuti del catasto)

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati nell'allegato I alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, I° comma, lettera b della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre sono da inserire nel catasto i dati concernenti:

- a) caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei;
- b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati, in corsi d'acqua superficiali sul suolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;
- d) insediamenti che generano gli scarichi;
- e) impianti di acquedotto, fognature e depurazione;
- f) caratteristiche idrologiche, usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei;
- g) opere idrauliche di competenza regionale;
- h) stato giuridico dei corpi idrici.

Art. 11  
(Finanziamento degli interventi)

I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori, in conto capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il Presidente della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Consorzi dei Comuni e delle Comunità montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la Tesoreria della Regione e fissa le modalità di prelievo delle somme.

La tesoreria della Regione provvede al pagamento delle spese su ordini emessi dall'ente medesimo.

Gli enti interessati possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso assegnato nell'intero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui all'art. 61 della l.r. 30 maggio 1979, n. 17.

Nel caso previsto nel comma precedente, potrà farsi luogo, a richiesta dell'ente interessato, all'accreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilità di cassa della Regione.

Gli amministratori degli enti beneficiari nonchè i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.

(Testo della Giunta)

Art. 12

(Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto)

I dati del catasto di cui alle lettere da a) ad f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni singoli o associati, che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

La Giunta regionale può avvalersi degli uffici delle Province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti g) ed h) del precedente art. 11.

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12

(Procedure per l'esecuzione delle opere)

All'esecuzione delle opere si provvede nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al precedente art. 9.

L'affidamento delle opere è effettuato a mezzo di:

a) licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui all'art. 1 lettera d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;

b) concessione con possibilità di estendere l'oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale costruzione.

La scelta del concessionario è effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice civile, aventi adeguate capacità tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, categoria acquedotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavori pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessità tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione. La concessione è accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori, del costo di utilizzazione degli impianti, del rendimento, del valore tecnico dell'opera e degli eventuali servizi che ne costituiscono l'oggetto. Ove la concessione comprenda anche le prestazioni di gestione degli impianti, la scelta del concessionario dovrà essere ristretta nell'ambito di ditte aventi sede e domicilio fiscale nel territorio regionale.

(Testo proposto dalla Commissione)

L'affidamento delle opere secondo le procedure di cui alla lettera a) del 2° comma del presente articolo dovrà avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti funzionali.

L'affidamento per concessione dovrà avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di attuazione.

Il progetto esecutivo, redatto dal concessionario, dovrà individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche e funzionali delle opere e dei servizi proposti.

I progetti di cui al 3° comma del presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Consorzi di comuni e delle Comunità montane ove tali uffici siano diretti da tecnici abilitati alla progettazione dell'opera da eseguire.

Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente può essere affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in relazione all'opera da progettare.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13

(Utilizzazione del catasto)

Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

La Giunta regionale definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché le tariffe di utenza.

Art. 13

(Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali)

I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l'ufficio tecnico dell'ente e degli ufficiali sanitari competenti per territorio.

In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, il parere è espresso dall'Ufficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

I progetti devono acquisire in ogni caso il parere dell'ufficio del Genio civile, competente per territorio, per la conformità tecnico-economica con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.

Le perizie di varianti e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori oneri.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Il procedimento della gara espletata mediante licitazione privata è approvato dall'ente con apposito atto deliberativo.

(Testo della Giunta)

Art. 14  
(Aggiornamento del Piano di risanamento).

Il Piano regionale di risanamento delle acque viene aggiornato ogni due anni dall'ultima approvazione, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

(Testo proposto dalla Commissione)

L'ente interessato approva altresì l'affidamento dei lavori

per concessione di cui al precedente art. 12 lettera b).

L'ente comunica alla Regione entro dieci giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.

Il Presidente della Giunta entro i successivi trenta giorni nomina con proprio decreto la commissione di collaudo in corso d'opera.

Il Presidente della Giunta approva i certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione.

### TITOLO III

RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

Art. 14  
(Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici)

La Regione, in attuazione dello art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici.

Per il rilevamento dei dati e l'esecuzione delle analisi e ricerche la Regione può avvalersi dei Comuni, dei loro Consorzi, delle Comunità montane, degli enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati.

I rapporti tra la Regione, i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane, gli enti o organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dello art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali di cui al precedente art. 7.

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di rilevamento, quali il pagamento

(Testo della Giunta)

Art. 15  
(Gestione dei servizi)

I servizi pubblici e le opere di distribuzione dell'acqua potabile e di fognatura sono gestiti dai Comuni o loro Consorzi o dalla Comunità Montane.

Per opere di distribuzione dell'acqua potabile si intendono le opere di canalizzazione all'interno dei centri abitati aventi come origine i serbatoi di distribuzione.

I servizi pubblici di depurazione delle acque, smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione e produttivi nonché gli impianti di affidamento delle acque depurate sono gestiti dalle Comunità Montane, o da Consorzi intercomunali costituiti secondo gli ambiti territoriali ottimali definiti dal Piano di risanamento delle acque.

I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione e dai cicli di lavorazione, afferenti le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono gestiti dai Consorzi costituiti ai sensi del testo unico della legge sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

La gestione dei servizi di cui al precedente I° comma può essere esercitata direttamente ovvero attraverso convenzione con l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

(Testo proposto dalla Commissione)

di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennità di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonché per l'acquisto da parte dei Comuni e loro Consorzi delle attrezzature tecnico scientifiche per il rilevamento e le analisi.

Art. 15  
(Istituzione del catasto regionale delle acque)

La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

Il catasto si articola a livello provinciale consorziale e comunale.

La Regione ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16  
(Costituzione dei Consorzi)

Per la costituzione dei Consorzi intercomunali di cui al III° comma dell'art. 15, la Giunta regionale sentita l'ANCI regionale, formula uno schema di statuto tipo dei Consorzi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione ai Comuni dell'avvenuta predisposizione dello schema di statuto tipo di cui al precedente comma i Comuni stessi deliberano la costituzione del Consorzio approvando il relativo statuto

Trascorso il termine di quattro mesi senza che il Comune abbia provveduto alla costituzione del Consorzio il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti.

La costituzione è approvata dalla Giunta regionale ai sensi dello art. 13 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Ai Consorzi di cui al presente articolo si applicano, altresì, gli artt. 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Entro 60 giorni dalla comunicazione ai Comuni dell'avvenuta costituzione del Consorzio i Comuni stessi provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'assemblea consorziale.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui innanzi il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'adempimento di cui al comma precedente.

Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'assemblea consorziale sono trasmesse, oltre che all'organo di controllo, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dai Comuni dichiara la composizione dell'assemblea consorziale e ne fissa il giorno della prima riunione per la elezione degli altri organi del Consorzio.

Art. 16  
(Contenuti del catasto)

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono in oltre da inserire nel catasto i dati concernenti:

- a) caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni
- c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;
- d) impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
- e) usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- f) opere idrauliche di competenza regionale;
- g) regime giuridico dei corpi idrici.

(Testo della Giunta)

Art. 17  
(Tariffe)

Le tariffe per i servizi previsti dalla presente legge sono approvate con legge regionale.

Art. 18

(Progettazione, gestione ed esercizio delle opere di acquedotto)

La progettazione, costruzione, gestione ed esercizio delle opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale a servizio del territorio regionale restano affidate all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese

Per opere di approvvigionamento idropotabile ed industriali s'intendono le opere di captazione, potabilizzazione e vettoriamento delle acque fino ai serbatoi di distribuzione.

Tutte le opere di acquedotto finanziate, realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sono affidate, per l'esercizio e la gestione all'Ente per l'Acquedotto Pugliese.

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17  
(Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto).

I dati del catasto di cui alle lettere a) ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, dalle Comunità montane, che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

La Giunta regionale può avvalersi degli uffici delle Province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti f) e g) del precedente art. 16.

Art. 18

(Utilizzazione del catasto)

Lo Stato, le Province, i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

La Giunta regionale definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonchè le tariffe di utenza.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IV  
NORME DI ATTUAZIONE

Art. 19  
(Norme tecniche)

Sono approvate le norme tecniche di cui agli allegati:

- B - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE;
- C - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI DI TRASFORMAZIONE DELLE OLIVE;
- D - DISCIPLINA PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI E DEI LIQUAMI SUL SUOLO O NEL SOTTOSUOLO;
- E - NORME TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE;
- F - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CON SISTENZA INFERIORE A 50 VANI O 5000 MC NONCHE' DEGLI INSEDIAMENTI TURISTICI NON ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA;
- G - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE.

Art. 20  
(Norme transitorie)

Il Consiglio regionale, entro un anno dalla data di approvazione del Piano di risanamento, definisce, su proposta della Giunta regionale i criteri e le modalità per il trasferimento ai Comuni, ai loro Consorzi o alle Comunità Montane, previo collaudo, delle opere realizzate nonchè delle opere di distribuzione dell'acqua potabile e delle fognature di cui al primo comma dell'art. 15 e gestite dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Con lo stesso provvedimento sono definiti anche i rapporti giuridici per le opere in corso di costruzione, nonchè per quelle soltanto appaltate e/o progettate.

Art.19  
(Opere di igiene ambientale)

La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti la costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.

Tutte le opere di igiene ambientali devono essere conformi alle citate norme tecniche.

Le opere di cui al precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, con decreto del Presidente della Giunta, purchè conformi agli indirizzi ed alle finalità del piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.

Art. 20  
(Norme attuative del piano)

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme attuative ai sensi dello art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le norme attuative disciplinano:

- a) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- b) lo scarico controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico;
- c) lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;

(Testo della Giunta)

I Comuni, i Consorzi intercomunali e le Comunità Montane, per la gestione dei servizi di cui all'art. 15, dovranno assegnare con priorità i posti previsti nei relativi organici al personale dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese che volontariamente chiederà di essere trasferito.

Fino alla data di trasferimento delle opere ai Comuni o loro consorzi ed alle Comunità Montane la costruzione e la gestione di tutte le opere di distribuzione dell'acqua potabile e di fognatura, nonché la costruzione e la gestione dei presidi depurativi, restano affidate all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

(Testo proposto dalla Commissione)

d) lo smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc;

e) l'installazione ed esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;

f) i criteri per il corretto e razionale uso dell'acqua;

g) le modalità per il prelievo e le analisi dei campioni;

h) le modalità tecniche per la riutilizzazione ed il riciclo delle acque reflue trattate;

i) l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto.

#### Art. 21

(Emanazione delle norme attuative)

Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

### TITOLO V

#### RIUTILIZZAZIONE

#### Art. 22

(Risorse idriche non convenzionali)

La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.

#### Art. 23

(Riutilizzazione)

La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal

(testo proposto dalla Commissione)

luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'affluente trattato.

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali deve essere autorizzato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 24

(Approvazione dei progetti)

I progetti relativi all'utilizzazione delle acque reflue depurate sono approvati con decreto del Presidente della Regione sentito il parere del Comitato tecnico di cui al successivo art. 49.

TITOLO VI

TARIFFAZIONE

Art. 25

(Canoni di fognatura e depurazione)

Le tariffe per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto ai sensi dell'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sono emanate con legge regionale.

Le tariffe sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi d'igiene ambientale.

Le tariffe sono aggiornate ogni biennio in relazione all'andamento dei costi.

(testo proposto dalla Commissione)

Art. 26

(Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione)

Il Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge approva il regolamento di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

Art. 27

(Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico)

Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto è subordinato al pagamento:

- a) delle spese di istruttoria dovute all'autorità competente al controllo nella misura della stessa stabilità;
- b) delle spese per il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di rifiuto;
- c) della tassa di concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al precedente comma.

Prima del rilascio dell'autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.

Il versamento delle spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l'istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi è superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.

Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Qualora la regolazione delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati

(Testo proposto dalla Commissione)

dall'autorità preposta al controllo, le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e cessa di diritto l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate.

Alla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 28

(Tassa di concessione regionale)

Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 9 giugno 1980, n. 65, quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli civili.

La tassa deve essere corrisposta all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

La tassa annuale di concessione è dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO

Art. 29

(Finalità)

Il presente titolo in attuazione dell'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonché la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e radioattive o comunque regolate da legge speciali.

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 30

(Tutela del sistema idrico del sottosuolo)

La ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.

La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.

Art. 31

(Contenuto dei piani di riordino)

I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.

I piani di riordino:

- a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprietà idrologiche, idrodinamiche e qualitative delle singole unità idrologiche;
- b) censiscono i punti d'acqua esistenti con opportuna schedatura;
- c) individuano i canali e gli aduttori di acqua nonché i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;
- d) definiscono le modalità per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d'acqua;
- e) determinano le modalità tecniche per la ricarica artificiale;
- f) individuano le zone in cui l'esecuzione di assaggi o ricerche d'acqua è riservata alla pubblica Amministrazione;
- g) individuano le zone in cui è necessario sospendere l'esecuzione delle ricerche e dell'estrazione,

(Testo proposto dalla Commissione)

ridurre l'utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;

h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;

i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;

l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l'indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese.

#### Art. 32

(Redazione dei piani di riordino)

I piani di riordino sono redatti dall'Assessorato alla programmazione che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti strumentali regionali, nonché di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della l.r. 12 agosto 1981, n. 45.

La Regione, per le finalità del presente articolo, è autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti d'acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche

#### Art. 33

(Approvazione dei piani di riordino)

I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla programmazione.

Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dell'avvenuto deposito viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore diffusione.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate osservazioni.

(Testo proposto dalla Commissione)

La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

Per le varianti ai piani valgono le procedure relative all'approvazione.

L'approvazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè di urgenza e indifferibilità dei lavori in esso previsti.

Il provvedimento di approvazione è pubblicato per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso l'ufficio del Genio civile competente per territorio.

#### Art. 34

(Autorizzazione alla escavazione di pozzi e/o trincea per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)

La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un professionista geologo o ingegnere:

- a) relazione tecnico-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei pozzi esistenti nel raggio di un Km;
- c) relazione idrogeologica e risultati dell'eventuali indagini espletate.

Le domande sono istruite, previo sopralluogo, dal Genio civile in applicazione del 2° comma dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dei piani di riordino, ove approvati.

(Testo proposto dalla Commissione)

L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal coordinatore dello ufficio del Genio civile.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità ed i termini da osservarsi per le operazioni di ricerca, nonchè la cauzione da versarsi e l'indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

L'autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre sei mesi.

L'autorizzazione è nominativa e non può essere volturata.

Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca ovvero la misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo, è ammesso, da parte degli interessati, ricorso al Presidente della Regione, che provvede definitivamente sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 49.

I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

I risultati della ricerca devono essere depositati presso il Genio civile.

#### Art. 35

(Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee)

L'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee è sottoposta a concessione regionale.

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo,

(Testo proposto dalla Commissione)

è preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti ad ottenere la concessione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine dell'autorizzazione alla ricerca.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;
- c) stratigrafia del pozzo;
- d) prove di portanti;
- e) analisi chimica e batteriologica delle acque;
- f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura delle portate e se richiesta nella concessione, di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un professionista geologo o ingegnere è presentata, unitamente alla domanda agli uffici del Genio civile competenti per territorio, che provvederanno all'istruttoria in applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi ed i relativi periodi di utilizzazione, e viene rilasciata con provvedimento del Coordinatore dell'ufficio del Genio civile competente sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 49. La concessione può essere sospesa o revocata, nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione.

(Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO VIII

ASSETTO DELLE COMPETENZE

Art. 36

(Compiti delle Province)

Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono delegate alle Province per il territorio di rispettiva competenza.

Art. 37

(Esercizio della delega)

Nell'esercizio dei poteri delegati con l'art. precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché alle norme di attuazione emanate dalla Regione.

La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, potrà impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.

Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Nell'adozione degli atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 38

(Sostituzione e revoca della delega)

In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.

Art. 39

(~~Consorzi~~)

Per lo svolgimento dei compiti affidati agli enti locali dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650 nonché dalla presente legge, la Regione promuove la costituzione di Consorzi tra enti locali, negli ambiti territoriali individuati dal piano regionale di risanamento delle acque.

Ove gli ambiti territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre metà o coincidano con i territori delle Comunità montane i compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.

Con riferimento alle delimitazione degli ambiti territoriali, di cui alla presente legge, un Comune può far parte di più Consorzi.

Art. 40

(Compiti dei Consorzi tra gli enti locali)

I compiti affidati ai Consorzi tra gli enti locali o alle Comunità montane sono:

- a) la costruzione e ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di distribuzione dell'acqua potabile, fognatura, depurazione, smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione e produttivi;
- b) la gestione dei servizi pubblici di cui alla precedente lettera a);

(Testo proposto dalla Commissione)

- c) il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e produttivi recapitanti in pubblica fognatura;
- d) le autorizzazioni per le attività di prelievo e trasporto per conto terzi di acque di rifiuto e fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, per il loro trattamento e/o smaltimento presso impianti pubblici o privati
- e) l'installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività di censimento delle risorse idriche;
- f) la riscossione dei canoni per i servizi pubblici di cui alla precedente lettera a) nonché di quelli previsti dall'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- g) la raccolta dei dati per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale, ai sensi del precedente art. 17;
- h) il controllo del rispetto delle norme tecniche regionali in materia di riutilizzazione delle acque depurate e dei fanghi.

Le funzioni di controllo di cui alla precedente lettera c), comprendono l'esercizio della potestà autorizzativa nonché l'emanazione di tutti gli atti comunque connessi.

Qualora l'ambito territoriale ottimale individuato nel piano regionale di risanamento, coincida con il territorio di un solo Comune, i compiti di cui al presente articolo sono svolti dallo stesso.

Per la gestione dei servizi di cui alla precedente lettera b), i Consorzi possono costituire società miste con le imprese operanti nel settore cui possono partecipare le imprese insediate nelle zone produttive.

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 41  
(Costituzione dei Consorzi)

Per la costituzione dei Consorzi tra gli enti locali, di cui al precedente art. 39, i Comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, designano tre consiglieri comunali, con procedure atte ad assicurare la presenza delle minoranze.

Il Presidente della Regione convoca i rappresentanti dei Comuni compresi in ciascuno degli ambiti, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione delle designazioni comunali, allo scopo di predisporre lo schema dello statuto consortile, che dovrà essere adottato dai singoli enti.

Entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione dello schema di statuto adottato nei modi di cui ai precedenti commi, i Comuni deliberano la costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi di igiene ambientale negli ambiti territoriali ottimali approvandone lo statuto.

Trascorso il termine di quattro mesi senza che il Comune abbia provveduto all'approvazione dello statuto, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

La costituzione del Consorzio è approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Entro sessanta giorni dalla formale comunicazione della costituzione del Consorzio, ogni Comune partecipante nomina i propri rappresentanti nell'assemblea consortile, dandone immediata comunicazione alla Regione.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla esecutività delle deliberazioni di nomina di cui ai due commi precedenti, provvede

(Testo proposto dalla Commissione)

con proprio decreto ad insediare l'assemblea consortile.

Con lo stesso decreto, il Presidente convoca la prima riunione dell'assemblea consortile per l'elezione degli organi del Consorzio.

Art. 42

(Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale)

I Consorzi, entro novanta giorni dalla loro costituzione, adottano il regolamento di gestione dei servizi.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 43

(Strutture tecniche dei Consorzi)

Le strutture tecnico-amministrative dei Consorzi, ai sensi dell'art. 11 lettera d) della legge 24 dicembre 1979, n. 650 sono definite dal piano regionale di risanamento delle acque.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per il trasferimento ai Consorzi del personale regionale nonchè per il comando di personale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese che chieda di essere utilizzato presso i Consorzi.

Ai fini di cui al precedente comma la regione organizza appositi corsi di qualificazione tecnico-professionali, ai quali è ammesso, previa valutazione degli specifici titoli professionali, anche il personale di cui alla legge 285/1977 con rapporto disciplinato dalla legge regionale 12/1981.

Il conseguimento dell'attestato di idoneità a conclusione del corso è titolo necessario per il trasferimento o il comando del personale ai Consorzi ai sensi del 2° comma di cui al presente articolo.

(Testo proposto dalla Commissione)

Il personale di cui alla legge 285/1977 ed alla l.r. 12/1981, al conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente, è collocato d'ufficio in elenchi speciali distinti secondo criteri di professionalità.

Il personale inserito negli elenchi di cui al comma precedente viene chiamato dai Consorzi di cui alla presente legge con le stesse procedure e modalità di cui alla l.r. 12/1981..

#### Art. 44

(Consorzi per le aree di sviluppo industriale)

I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale: afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

Le industrie limitrofe agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; i Consorzi di cui al precedente articolo sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti alla osservanza delle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché della presente legge e delle norme tecniche regionali.

I Consorzi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge devono adottare il regolamento

(Testo proposto dalla Commissione)

per la gestione dei servizi affidati.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire società miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente 3° comma.

#### Art. 45

(Compiti dei Comuni)

I compiti affidati ai Comuni sono:

- a) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano nei corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo;
- b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nei corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo;
- c) il controllo sullo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
- d) il controllo sullo smaltimento dei liquami e dei fanghi sul suolo ad uso agricolo.

le funzioni di controllo di cui alle precedenti lettere comprendono l'esercizio delle potestà autorizzativa nonché tutti gli atti con essa connessi.

I Comuni si avvalgono, per le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, dei servizi previsti per i presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e; ove questi non siano ancora istituiti, o in aggiunta ad essi, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

(Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITÀ'.

Art. 46

(Autorizzazione allo scarico)

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dall'autorità competente al controllo.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini dell'uniformità della raccolta dei dati.

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonché i limiti di accettabilità finali previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché dai regolamenti regionali.

Le autorizzazioni per gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilità progressivamente.

A domanda del soggetto interessato, l'autorità di controllo, nell'autorizzare lo scarico può assegnare un termine per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non dovrà superare i centoventi giorni dall'attivazione dello scarico.

La disciplina dello scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti è definito dall'autorità di controllo nell'atto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle caratteristiche del ricettore.

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 47

(Revoca delle autorizzazioni allo scarico)

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché dai regolamenti regionali.

L'autorità competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolamentazione dello scarico.

Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.

Le autorizzazioni allo scarico non sono trasferibili.

Art. 48

(Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare)

Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dallo organo competente al controllo.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

(Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO X

COMITATO TECNICO

Art. 49

(Comitato tecnico per le risorse idriche)

E' istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.

I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.

Il Comitato tecnico è composto:

- a) dall'Assessore alla programmazione che lo presiede;
- b) da un esperto designato dall'Istituto ricerche sulle acque C.N.R.;
- c) da quattro esperti designati dalla Giunta regionale;
- d) da un funzionario per ciascuno dei settori: Agricoltura, Sanità, Industria e Artigianato;
- e) dai coordinatori degli uffici regionali del Genio civile.

I membri di cui alla precedente lettera c), devono essere scelti tra docenti universitari nelle discipline della idrogeologia, idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi.

Il Comitato è insediato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Un funzionario regionale, designato dall'Assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario.

Il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Ai componenti il Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al

(Testo proposto dalla Commissione)

trattamento degli esperti di cui alla legge regionale n. 45/80.

Per i componenti non residenti nel capoluogo sono altresì rimborsate le spese di viaggio secondo le disposizioni della vigente normativa regionale.

Il parere del Comitato è obbligatorio per tutti i provvedimenti e gli atti generali di competenza regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e dal D.P.R. 10 settembre 1972, n. 915.

#### TITOLO XI

##### SANZIONI

###### Art. 50

(Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei)

I pozzi scavati senza la preventiva autorizzazione devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo che risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente primo comma è soggetto alla sanzione pecuniaria di importo pari a 100 volte quello del costo di escavazione valutato a prezzi correnti dall'ufficio del Genio civile competente per territorio.

La sanzione viene irrogata con decreto del Presidente della Regione vista la relazione tecnica dell'ufficio del Genio civile.

Il contravventore può liberarsi delle obbligazioni di cui ai commi precedenti cedendo a titolo gratuito in favore della Regione, con scrittura privata autenticata, il pozzo e l'area circostante per una estensione utile all'impianto delle attrezzature necessarie al suo sfruttamento e costituendo altresì, con il medesimo atto, le servitù di passaggio e di acquedotto necessarie per il controllo e la utilizzazione del pozzo.

(Testo proposto dalla Commissione)

Qualora il concessionario emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quelli concessi è tenuto al pagamento di una sanzione pari a 100 volte il canone stabilito dal decreto di concessione.

Per le violazioni delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 51

(Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi)

Salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da f. 100.000 a f. 500.000 il titolare dello scarico che:

- a) non ottemperò agli obblighi di cui al precedente art. 48;
- b) effettuò scarichi od immissioni senza avere ottenuto l'autorizzazione prescritta dal precedente art. 46.
- c) effettuò scarichi o immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;
- d) effettuò attività di prelievo e/o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto l'autorizzazione.

Art. 52

(Procedimento di accertamento ed irrogazione)

All'accertamento delle violazioni provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.

I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti per il controllo, possono accedere

(Testo proposto dalla Commissione)

alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

Qualora il controllo riguardi i limiti di accettabilità, colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze e le modalità operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.

Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate.

Il certificato è inoltrato, unitamente al processo verbale di prelevamento del campione all'autorità competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia all'autorità giudiziaria.

## TITOLO XII NORME TRANSITORIE

### Art. 53

(Trasferimento delle opere di igiene ambientale)

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di regolamentare l'acquisizione delle opere di igiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza, ai fini del definitivo trasferimento in favore dei Consorzi di cui al precedente art. 39.

(Testo proposto dalla Commissione)

La convenzione, dovrà essere stipulata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I Consorzi predispongono ed adottano gli atti necessari per il definitivo trasferimento nella loro titolarità delle opere interessanti l'ambito territoriale di loro competenza della loro gestione e dei rapporti giuridici pendenti.

Art. 54  
(Gestione dei servizi)

Fino all'attivazione dei Consorzi la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'atto della loro costituzione i Consorzi subentrano, ai sensi del precedente art. 53, nei rapporti giuridici con i soggetti titolari dei contratti di gestione fino alla scadenza contrattuale.

Art. 55  
(Programma esecutivo d'intervento)

Il primo programma pluriennale 1983-1985 ed il piano esecutivo annuale per l'anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.

Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: l'ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari,

(Testo proposto dalla Commissione)  
le modalità di attuazione e gestione delle opere.

Il primo programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale.  
Il piano esecutivo 1983 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare Assetto ed uso del territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti per gli interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al precedente art. 49.

#### Art. 56

(Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani)

Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento.

I fanghi residuati dai processi di depurazione possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.

Ai fini di cui al precedente 1° comma la Regione, nell'ambito del programma esecutivo d'intervento di cui al precedente art. 55, provvede:

- ad individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;
- a delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;
- ad individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.

Con l'entrata in funzione delle discariche controllate dovranno

(Testo proposto dalla Commissione)  
essere chiuse le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio comunale ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

I progetti riguardanti le discariche controllate sono approvati dalla Giunta regionale previo parere del Comitato tecnico di cui al precedente art. 49.

Per gli interventi relativi all'apertura di discariche controllate nonché per quelli relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al precedente art. 49.

### TITOLO XIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 57

(Compiti dell'Assessorato alla programmazione)

L'Assessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di:

- utilizzazione delle risorse idriche;
- smaltimento dei rifiuti solidi;
- difesa del suolo;
- energia.

A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è costituito, nell'ambito dell'Assessorato alla programmazione, il settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell'approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed alternative.

Per gli scopi di cui al precedente comma il settore si articola:

- ufficio utilizzazione risorse idriche;
- ufficio tutela delle acque dall'inquinamento;
- ufficio difesa del suolo;
- ufficio smaltimento rifiuti solidi;
- ufficio energia.

La Giunta regionale, entro e non oltre centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione ed all'attivazione funzionale ed operativa del settore di cui al precedente comma, anche con la nomina dei coordinatori di settore e degli uffici richiamati nel presente articolo.

Con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente 2° comma è soppresso, nell'ambito dell'Assessorato interessato, l'ufficio acque ed energia di cui all'art. 9 della richiamata legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

Al fine di consentire il funzionamento del settore risorse, il personale laureato di ruolo dipendente dallo Stato o da enti pubblici, anche economici, che abbia collaborato, svolgendo attività di ricerca, studio ed elaborazioni di notevole complessità, alla redazione di documenti programmatici dell'ufficio acque ed energia, potrà essere inquadrato a domanda nei ruoli del personale regionale nella misura non superiore a cinque unità previo superamento di un concorso per titoli e colloquio.

(Testo proposto dalla Commissione)

Le domande intese ad ottenere l'inquadramento, secondo il disposto di cui al precedente comma, dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da attestazioni dell'Assessore alla programmazione relative all'attività di studio di ricerca ed elaborazione svolte in collaborazione con il predetto ufficio.

Alla definizione del programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della commissione giudicatrice, della quale debbono far parte due docenti universitari esperti nelle materie attribuite all'ufficio, si procederà con apposita deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento dei vincitori avverrà nell'ottava fascia retributiva e funzionale con il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del servizio comunque prestato presso le amministrazioni di provenienza ai sensi della l.r. 18/74 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nello apposito capitolo del bilancio regionale.

#### Art. 58

(Progettazione, costruzione, gestione ed esercizio delle opere di acquedotto)

La progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio delle opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale di interesse regionale restano affidate all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

(Testo proposto dalla Commissione)

Per opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale si intendono le opere di captazione, potabilizzazione e vettoriamento delle acque fino ai serbatoi di distribuzione.

Tutte le opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale finanziate, realizzate e collaudate dalla Cassa per il mezzogiorno e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. Marzo 1978 n. 218, sono affidate, per l'esercizio e la gestione all'Ente per l'Acquedotto Pugliese.

Art. 59

(Delega all'Assessore)

L'Assessore alla Programmazione, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

Art. 60

(Disposizioni finali)

Per quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e della legge 10 maggio 1976 n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 61

(Abrogazione di norme)

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla l.r. 6 marzo 1979 n. 13.

Per gli stanziamenti già impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.

"TUTELA ED USO DELLE RISORSE IDRICHE E RISANAMENTO DELLE ACQUE IN PUGLIA"

- INDICE -

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Quadro degli interventi

TITOLO II

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

- Art. 3 - Approvazione del Piano di risanamento
- Art. 4 - Coordinamento pianificatorio
- Art. 5 - Efficacia dei vincoli
- Art. 6 - Modalità di attuazione
- Art. 7 - Programmi pluriennali
- Art. 8 - Rilevazione stato di attuazione programma
- Art. 9 - Accordo di programma
- Art. 10 - Poteri sostituitivi
- Art. 11 - Finanziamento degli interventi
- Art. 12 - Procedure per l'esecuzione delle opere
- Art. 13 - Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli Enti locali

TITOLO III

RILEVAZIONE CARATTERISTICHE CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

- Art. 14 - Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici
- Art. 15 - Istituzione del catasto regionale delle acque
- Art. 16 - Contenuti del catasto
- Art. 17 - Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto
- Art. 18 - Utilizzazione del catasto

TITOLO IV

NORME DI ATTUAZIONE

- Art. 19 - Opere di igiene ambientale
- Art. 20 - Norme attuative del Piano
- Art. 21 - Emanazione delle norme attuative

TITOLO V

RIUTILIZZAZIONE

- Art. 22 - Risorse idriche non convenzionali
- Art. 23 - Riutilizzo
- Art. 24 - Approvazione dei progetti

TITOLO VI

TARIFFAZIONE

- Art. 25 - Canoni di fognatura e depurazione
- Art. 26 - Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione
- Art. 27 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico
- Art. 28 - Tassa di concessione regionale

TITOLO VII

TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO

- Art. 29 - Finalità
- Art. 30 - Tutela del sistema idrico del sottosuolo
- Art. 31 - Contenuto dei Piani di riordino
- Art. 32 - Redazione dei Piani di riordino
- Art. 33 - Approvazione dei Piani di riordino
- Art. 34 - Autorizzazione alla escavazione di pozzo e/o trincea per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee
- Art. 35 - Autorizzazione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee

TITOLO VIII

ASSETTO DELLE COMPETENZE

- Art. 36 - Compiti delle Province
- Art. 37 - Esercizio della delega
- Art. 38 - Sostituzione e revoca della delega
- Art. 39 - Consorzi
- Art. 40 - Compiti dei Consorzi
- Art. 41 - Costituzione dei Consorzi
- Art. 42 - Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale
- Art. 43 - Strutture tecniche dei Consorzi
- Art. 44 - Consorzi per i nuclei e le aree industriali
- Art. 45 - Compiti dei Comuni

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITA'

- Art. 46 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 47 - Revoca delle autorizzazioni allo scarico
- Art. 48 - Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare

TITOLO X

COMITATO TECNICO

- Art. 49 - Comitato tecnico risorse idriche

TITOLO XI

SANZIONI

- Art. 50 - Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei
- Art. 51 - Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi
- Art. 52 - Procedimento di accertamento ed irrogazione

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE

- Art. 53 - Trasferimento delle opere di igiene ambientale
- Art. 54 - Gestione dei servizi
- Art. 55 - Programma esecutivo d'intervento
- Art. 56 - Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

- Art. 57 - Ufficio Acque ed Energia
- Art. 58 - Progettazione, costruzione, gestione ed esercizio delle opere di acquedotto
- Art. 59 - Delega all'Assessore
- Art. 60 - Disposizioni finali
- Art. 61 - Abrogazione di norme